

## AVVERTENZE PER I CITTADINI STRANIERI TITOLARI DI UN PERMESSO DI DIMORA TEMPORANEO UE-AELS (permesso "L" UE-AELS) E PER I DATORI DI LAVORO

- Il permesso di dimora temporaneo è valido in tutta la Svizzera e per lo scopo di soggiorno indicato nel libretto. Il permesso attesta i diritti ed i doveri in materia di stranieri. Le condizioni previste devono essere scrupolosamente osservate.
- 2) Alfine di evitare equivoci il titolare deve portare con sé il proprio libretto per stranieri e presentarlo ad ogni richiesta da parte di un'Autorità o al datore di lavoro. Quest'ultimo deve accertarsi che lo straniero è autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa.
- 3) Lo straniero deve informare correttamente l'Autorità circa tutti i cambiamenti delle circostanze e delle condizioni che hanno reso possibile la concessione o il rinnovo del permesso.
- 4) Qualsiasi cambiamento d'indirizzo, di nazionalità, la modifica del cognome e nome, il trasferimento in un altro Comune o Cantone, ogni e qualsiasi modifica dello stato civile o composizione familiare (segnatamente matrimonio, nascita, adozione, divorzio, ricongiungimento familiare), deve essere notificato entro 14 giorni all'Ufficio della migrazione (UM).

La notifica non svincola dall'obbligo di annuncio presso altre Autorità.

Lo straniero deve notificare l'eventuale separazione legale o la separazione di fatto, al più tardi in occasione del rinnovo del permesso o in occasione di qualsiasi altra modifica dello stesso, allegando gli atti ufficiali (separazione legale) qualora il coniuge soggiorni in Svizzera e abbia ottenuto il permesso nell'ambito del ricongiungimento familiare.

La partenza per l'estero dev'essere notificata con almeno 14 giorni di anticipo all'UM.

- 5) Il rinnovo del permesso deve essere chiesto all'UM almeno 14 giorni prima della scadenza.
- 6) La notifica della modifica dello scopo del soggiorno deve essere effettuata entro 14 giorni.
- 7) Il permesso perde la validità alla sua scadenza o dopo un soggiorno ininterrotto all'estero di oltre 6 mesi a meno che esso avvenga nel contesto del servizio militare, oppure a seguito di revoca. In caso di assenza per servizio militare la persona straniera è tenuta a notificare all'UM sia la partenza sia il ritorno producendo il relativo foglio di congedo o un documento equivalente.
- 8) I familiari di un cittadino UE/AELS possono essere ammessi nell'ambito del ricongiungimento familiare conformemente all'ALC indipendentemente dalla nazionalità.

- 9) Si rammenta che il permesso può essere revocato qualora lo straniero lo ha ottenuto dando indicazioni false o tacendo scientemente fatti di importanza essenziale, quando non è adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso, quando la condotta dello straniero ha dato adito a gravi lagnanze oppure quando è sorto un motivo di revoca.
- 10) L'inosservanza delle presenti prescrizioni è passibile di multa.
- 11) Informazioni più dettagliate in merito all'applicazione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, sono consultabili sul sito Internet www.ti.ch/migrazione.

Si rammenta all'utenza che tutte le disposizioni federali, in particolare l'Accordo sulla libera circolazione delle persone del 21.06.1999, i Protocolli aggiuntivi entrati in vigore il 1°.04.2006 e il 1°.06.2009, l'Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone del 1°.06.2002, la Legge federale sugli stranieri del 16.12.2005, la relativa Ordinanza OASA del 24.10.2007, possono essere ordinati presso l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Holzikofenweg 36, 3003 Berna. Presso l'Ufficio della legislazione e delle pari opportunità, 6501 Bellinzona, possono essere a loro volta ordinati la Legge cantonale di applicazione alla legislazione federale in materia di persone straniere ed il relativo regolamento.

Nei siti: <a href="www.admin.ch">www.sem.admin.ch</a>, <a href="www.ti.ch">www.ti.ch</a>, si possono trovare tutte le informazioni e i documenti necessari.

## **AVVISO IMPORTANTE**

Si ricorda al datore di lavoro <u>l'obbligo</u> della trattenuta dell'imposta alla fonte e del successivo riversamento all'Autorità fiscale a norma delle vigenti disposizioni tributarie.

A tal riguardo la Divisione delle contribuzioni comunica che tutti i datori di lavoro che impiegano manodopera straniera non domiciliata sono tenuti a volersi iscrivere presso l'Ufficio delle imposte alla fonte, Viale S. Franscini 6, Bellinzona **entro il termine di 8 giorni** dall'assunzione della persona straniera.